

Appendice B
Parere Favorevole al rilascio
del Nof (Nota CTR Sardegna
U.0005622 del 18 Aprile 2019)

Doc. No. P0012790-5-H1 Rev.0 - Agosto 2019





Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA
DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Grandi Rischi - Segreteria C.T.P.

Alla Soc. IVI Petrolifera CAGLIARI
info@pec.ivipetrolifera.com

Comando dei Vigili del Fuoco ORISTANO
com.prev.oristano@cert.vigilfuoco.it

Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Cagliari e Oristano CAGLIARI
itl.cagliari-oristano@pec.ispettorato.gov.it

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di CAGLIARI
ordine.cagliari@ingpec.eu

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Servizio Affari Generali e Tutela Ambientale CAGLIARI
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Arpas Sardegna CAGLIARI
arpas@pec.arpa.sardegna.it

Inail – Ufficio Territoriale UOT CAGLIARI
cagliari-ricerca@postacert.inail.it

Direzione Aziendale ATS
Servizio Tecnico Sicurezza Antincendio
dir.generale@pec.atssardegna.it
ssd.servizioantincendio@atssardegna.it

Sig. Sindaco di SANTA GIUSTA (OR)
protocollo@pec.comune.santagiusta.or.it

Amministrazione Provinciale ORISTANO
provincia.oristano@cert.legalmail.it

Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile -
Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica –
Ufficio per la Prevenzione Incendi e i Rischi Industriali ROMA
prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it

Ispra ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Ministero dell'Ambiente
Direzione generale Valutazioni Ambientali ROMA
DGSalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Prefettura di ORISTANO
protocollo.prefor@pec.interno.it

Capitaneria di Porto ORISTANO
cp-oristano@pec.mit.gov.it

Oggetto: D.Lgs. 105/2015 - Attività a rischio di incidente rilevante: soc. IVI Petrolifera - Santa Giusta (OR) - Conclusione esame Nulla Osta di Fattibilità per “Realizzazione impianto di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione GNL nel Porto Industriale di Santa Giusta (OR) - Trasmissione determinazioni del Comitato Tecnico Regionale della Sardegna di cui all’art. 10 del D. Lvo 26 giugno 2015 n° 105.

Il Comitato Tecnico Regionale della Sardegna, di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n. 105, nella seduta dell’11 aprile 2019:

- Con riferimento a quanto deliberato dal C.T.R. nella seduta del 14 febbraio 2019, nella quale si deliberava di rimandare alla seduta successiva la discussione dell’esame del progetto di cui a margine, al fine di acquisire chiarimenti, resisi necessari in quanto il Sindaco del Comune di Santa Giusta dichiarava l’esistenza di una delibera del proprio Consiglio Comunale che prevedeva, su un’area interessata dagli effetti di danno di alcuni scenari, una programmazione per un utilizzo turistico delle aree di colmata con un polo nautico con porto turistico e rimessaggio.

Riguardo tale possibile problematica, è stata presa in esame la delibera del consiglio comunale di Santa Giusta n. 48 del 30.11.2018, con la quale è stata approvata la programmazione locale in ambito costiero, che prevede la realizzazione presso l’*Area di colmata prospiciente l’ingresso del porto industriale di Santa Giusta di un polo nautico di rilievo internazionale, riscavando parte dell’area da adibire a porto turistico, realizzando un pescaggio adeguato all’ingresso dei maxi yacht o comunque imbarcazioni che necessitano di pescaggi adeguati, e garantendo grandi spazi da destinare alle aree per il rimessaggio e per i servizi turistici necessari a garantire una ospitalità turistica di eccellenza”.*

Poiché tali aree di colmata, in base all’analisi di rischio riportata nel Rapporto preliminare di sicurezza, risultano interessate dagli effetti di danno di alcuni scenari incidentali ipotizzati, il GdL, al riguardo incaricato dal C.T.R., ha ritenuto necessario, al fine di poter esprimere una valutazione in merito alla compatibilità territoriale del deposito in progetto, chiedere alla Provincia di Oristano e alla Regione quale fosse lo strumento di pianificazione urbanistica territoriale, attualmente in vigore, presso il comune di Santa Giusta e se la delibera in questione potesse essere considerata uno strumento di pianificazione a cui fare riferimento.

La Provincia di Oristano, con nota prot. n. 4494 del 19.03.2019, ha rappresentato, fra l’altro, quanto segue:

<<A parere di quest’ufficio, a seguito dell’ interruzione dell’iter di approvazione del sopracitato PUC (PUC adottato con DCC n. 5 in data 09/05/2014, ndr) e della decadenza delle relative misure di salvaguardia, secondo quanto disposto dall’articolo 12 comma 3 del DPR 380/01, lo strumento di pianificazione di riferimento per il comune di Santa Giusta è da ricondurre al PUC approvato con Delibera n. 2 in data 30/01/1997 dal Consiglio Comunale di Santa Giusta, divenuto esecutivo in data 01/09/1997.

Si evidenzia tuttavia che l’area di interesse per la realizzazione del polo nautico con porto turistico, di cui alla deliberazione del C.C. n. 48 del 30/11/2018, ricade nella perimetrazione dell’agglomerato industriale del Consorzio Industriale provinciale Oristanese la cui pianificazione è disciplinata dal Piano Regolatore Territoriale Consortile (PRTC). Secondo quanto riportato in varie note del CIPOR agli atti dell’ufficio, tale Piano si qualifica quale Piano Regolatore di tipo “Speciale” e detta le disposizioni di carattere attuativo nell’ambito delle aree di pertinenza del Consorzio. Nello specifico

viene precisato che a norma dell'art. 51 comma 6 del D.P.R. 06.05.1978 tale Piano "produce gli stessi effetti giuridici" dei Piani Territoriali di Coordinamento, ossia ... "omissis" *i Comuni il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti a uniformare a questo i rispettivi piano regolatore comunale.*

Ne discende quindi che il Comune di Santa Giusta deve coordinare, per le parti di territorio ricadenti nelle aree di pertinenza del Consorzio industriale, il proprio strumento urbanistico con le N.T.A del PRTC e laddove tale strumento non fosse in linea con gli indirizzi di sviluppo di tale ambito territoriale proporre al Consorzio la condivisione di tale indirizzi attraverso una revisione dello strumento sovraordinato.

Per quanto sopra riportato si ritiene che la delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 30/11/2018 possa essere considerata espressione di un'opzione programmatica da parte dell'amministrazione comunale, ma non un atto di pianificazione in quanto per essere considerato tale dovrebbe, oltre ad essere già definito nelle N.T.A. del PRTC, essere recepito all'interno del Piano urbanistico comunale o di una sua variante.>>

Si riporta di seguito quanto riscontrato dalla regione Sardegna, con nota prot. n. 10522 del 20.03.2019.

<<L'area interessata dall'intervento di realizzazione del deposito di GNL e la cosiddetta "area di colmata" ricadono entro il territorio del Comune di Santa Giusta e fanno parte delle aree del "Consorzio industriale provinciale Oristanese". Pertanto, da un punto di vista urbanistico, sono disciplinate dallo strumento urbanistico comunale e dal piano regolatore consortile.

Il piano urbanistico comunale vigente nel comune di Santa Giusta è il Piano Urbanistico Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.1997 e pubblicato sul BURAS n. 31 del 01.09.1997.

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 09.05.2014 il Comune ha adottato il PUC in adeguamento al PPR ed al PAI, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 10.04.2015. Tuttavia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29.01.2016, preso atto del parere negativo espresso dalla Provincia di Oristano nell'ambito del processo di valutazione ambientale strategica del Piano Urbanistico Comunale e del Piano di Utilizzo dei Litorali, è stato deliberato di *"annullare (...) la Deliberazione del C.C. n. 8 del 10.04.2015 con la quale sono state esaminate le osservazioni ed è stata effettuata l'approvazione definitiva del Piano Urbanistico Comunale (...)".* Ad oggi l'iter di approvazione di tale strumento urbanistico non risulta completato, e, in relazione alla delibera di adozione n. 5/2014, risultano altresì scadute le misure di salvaguardie previste dall'articolo 12, comma 2, del DPR n. 380/2001, in quanto *"La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione".*

Poiché il PUC adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 09.05.2014 non è stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione (leggasi, a livello regionale, all'amministrazione competente per la Verifica di Coerenza: TAR Sardegna n. 161 del 03.02.2006) entro 1 anno dalla conclusione della fase di pubblicazione, risultano trascorsi i 3 anni previsti e, conseguentemente, risultano decadute le misure di salvaguardia con, pertanto, la piena applicazione del PUC del 1997.

Il PUC del 1997, nel disciplinare le aree oggetto del quesito, rimanda – e non sarebbe potuto essere diversamente – al "Piano Regolatore Territoriale" del "Consorzio industriale provinciale Oristanese", che, ai sensi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, comma 6, del DPR n. 218/1978, produce i medesimi effetti giuridici del Piano Territoriale di Coordinamento di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 1150/1942, secondo cui *"I comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale"* (vedi, a tal proposito, il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 3476 del 06.08.2012, reso nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica conclusosi con decreto del 18.02.2013, proposto contro Comune di Oristano per l'annullamento del piano urbanistico comunale che disciplinava alcune aree in maniera differente da quanto previsto dal piano regolatore territoriale consortile).

La versione attualmente vigente del piano consortile è costituita dalle Varianti n. 7 e n. 8 approvate, rispettivamente, con determinazione dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della RAS n. 5047 del 12.11.2012 e n. 1969 del 10.05.2013.

Nella Tavola K 2-2 "Zonizzazione corpo centrale dell'agglomerato industriale" l'area di colmata risulta classificata, per la parte adiacente al mare, come "Fascia di rispetto inedificabile" e, per la parte più interna e limitrofa all'area prevista per il deposito di GNL, come "Aree deposito materie prime all'aperto", regolamentata dall'articolo 10 delle NTA del PRC che prevede la possibilità di realizzare gli *"impianti necessari al deposito ed alla movimentazione di carbone e di altre merci alla rinfusa"*.

In merito, infine, alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30.11.2018 recante "Proposta di programmazione locale in ambito costiero del Comune di Santa Giusta", si ritiene che tale atto abbia unicamente valore di indirizzo per la programmazione locale, non potendo essere considerato come variante al PUC o al PRC per i motivi appresso indicati.

Con riferimento allo strumento urbanistico comunale, tale delibera non risulta possedere i requisiti previsti dall'articolo 20 della legge regionale n. 45/1989 vigente *ratione temporis*, per essere considerata come una variante al piano generale comunale, né risulta aver seguito la procedura ivi prevista (ma anche se così fosse, la stessa non potrebbe incidere sulla pianificazione consortile, dal momento che, come precedentemente indicato, il piano comunale non può presentare una disciplina urbanistica diversa dal Piano Consortile stesso).

Con riferimento, invece, al Piano Consortile, la stessa delibera non può essere considerata come adozione di variante al PRC, posto che la competenza per adottare una modifica alla disciplina delle aree ricadenti all'interno del piano consortile è dell'Assemblea Generale del Consorzio. Ciò in quanto l'articolo 22 della legge regionale n. 21/2011 ha previsto che il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 10/2008, che prevedeva che *"Nelle aree gestite dai consorzi i singoli comuni che fanno parte del consorzio ai sensi del comma 1 e quelli eventualmente ammessi ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, continuano ad esercitare le funzioni di pianificazione urbanistica ciascuno per il proprio territorio. Gli statuti disciplinano le modalità con cui il consorzio propone ai singoli comuni adeguamenti degli strumenti urbanistici al fine di coordinarli e renderli coerenti con le finalità del consorzio"*, debba *"intendersi nel senso che per l'approvazione delle varianti ai piani regolatori delle aree e dei nuclei di industrializzazione che non comportino modifiche territoriali si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2008 sino all'approvazione di una organica regolamentazione legislativa regionale che disciplini tutti gli aspetti della pianificazione urbanistica industriale"*>>.

Premesso quanto sopra il C.T.R. ha espresso Parere Favorevole al rilascio del Nulla Osta di Fattibilità Condizionato all'osservanza delle prescrizioni di cui alle valutazioni conclusive appresso riportate:

Il Rapporto definitivo di Sicurezza, relativo al progetto particolareggiato, dovrà:

- integrare apposita planimetria con indicazione dei rivelatori (fiamma, gas e temperatura) presenti e necessari alla gestione in sicurezza dell'impianto;
- la tipologia delle navi e bettoline accettate per lo scarico e il carico dovrà essere compatibile con le attrezzature fisse presenti in banchina, pertanto non potranno

essere accettate navi e bettoline cui necessiti la tubazione di ritorno vapori. Si ribadisce la necessità dell'utilizzo del braccio di carico anche per le bettoline;

- nell'eventualità dello spiazzamento del prodotto di un serbatoio, i restanti serbatoi dovranno poter contenere tutto il volume del serbatoio interessato dall'emergenza, garantendo negli stessi un congruo franco di sicurezza;
- assicurare che il Surge Drum abbia caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a 90 minuti, ottenuta esclusivamente con sistemi di protezione passiva;
- assicurare che siano installati in campo, in numero di almeno uno per ogni area a rischio (travaso, movimentazione, stoccaggio, etc) ed in zona sicura, pulsanti manuali che consentano l'interruzione tempestiva delle operazioni in quel momento attive e la messa in sicurezza dell'impianto;
- assicurare che a valle delle PSV non siano presenti dispositivi di sezionamento (ad esempio valvole a sfera manuali) che, rimanendo accidentalmente chiusi, rendano inservibili le PSV stesse;
- esplicitare nel dettaglio le misure adottate per ridurre l'Hold-up delle tubazioni, producendo un'analisi comparativa tra quanto attualmente prospettato e quello che sarà realizzato, che dimostri l'efficacia degli interventi di sezionamento ai fini della sicurezza dell'impianto. Ogni tratto di tubazione intercettabile contenente prodotto in fase liquida dovrà essere protetto mediante valvole TSV;
- assicurare che il contenimento secondario dei serbatoi sia dotato di un sistema di protezione dalle sovrappressioni anche in condizioni di intasamento dei filtri a cui consegua l'inibizione delle PSV;
- esplicitare le modalità di coibentazione delle tubazioni. La coibentazione dovrà essere realizzata in modo opportuno al fine di scongiurare rischi aggiuntivi;
- specificare il tipo di valvole installate in impianto (pneumatiche, elettriche, etc), garantendo per le stesse il possesso di entrambi i requisiti "fire safe" e "fail safe";
- assicurare che la stazione di pompaggio antincendio sia installata all'interno dello stabilimento in cui è inserito il deposito di GNL, a servizio esclusivo dello stesso, in posizione segnalata e protetta, facilmente raggiungibile dai punti di accesso allo stesso, realizzata in conformità alla normativa tecnica di settore (UNI 10779, UNI EN 12845, UNI 11292, ...);
- assicurare un servizio di sorveglianza del deposito permanente (H24), conforme ai requisiti di cui al punto 13.11 del D.M. 13 ottobre 1994;
- assicurare che siano installati in banchina opportuni presidi di monitoraggio della velocità e angolo di accosto delle navi, dell'ampiezza del moto ondoso, delle correnti marine in grado di fornire informazioni relative al punto di attracco, complementari alla preliminare valutazione delle condizioni meteo marine da parte della Capitaneria di Porto;
- trattandosi di impianto ricadente per intero all'interno dell'ambito portuale, assicurare che il sistema di videosorveglianza (sia lato pontile che lato porto) sia remotizzato con la sala operativa dell'Autorità Marittima per la gestione di eventuali emergenze che possano coinvolgere l'impianto, la nave ed il pontile e attinenti la sicurezza della navigazione e portuale;

- il rappresentante della Guardia Costiera fa rilevare che lo studio di manovrabilità per il porto di Santa Giusta dovrà essere eseguito presso la società Cetena di Genova, o altra società in grado di eseguire analogo studio con simulatore di caratteristiche equivalenti, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Capitaneria di Porto di Oristano. Lo studio di manovrabilità dovrà essere effettuato alla presenza del personale della stessa Autorità Marittima e dei servizi tecnico nautici, quali piloti e rimorchiatori. Le spese per la trasferta del personale che dovrà assistere allo studio sarà a totale carico della Società IVI Petrolifera S.p.A., quale proponente il progetto.

IL PRESIDENTE DEL C.T.R.

Gardini

(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

NE/PP